

Gli effetti della Sent. C. Cost. 150/2021 sulla competenza territoriale nei giudizi in materia di diffamazione a mezzo radio-televisivo: nulla di nuovo sotto il sole

Mattia Romano

Dottorando di ricerca in diritto penale nell'Università degli Studi "e-Campus"

Sommario: 1. La Sentenza della Corte costituzionale n. 150/2021 – 2. Le possibili ripercussioni di tale declaratoria sui criteri di competenza – 3. Le prime pronunce di merito sul punto

ABSTRACT

Nel presente contributo, l'autore si prodiga ad analizzare le possibili ricadute incidentali della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, avvenuta ad opera della recente sentenza 150/2021 della Corte costituzionale. In specie, viene effettuata una disamina delle eventuali conseguenze in materia di competenza territoriale nelle ipotesi di diffamazione radio-televisiva con particolare attenzione alle osservazioni della dottrina e della giurisprudenza di merito espressasi sul punto.

In this article, the author analyzes the possible incidental effects of the declaration of constitutional illegitimacy of art. 13 of the law n. 47 of 1948 which took place by the recent sentence 150/2021 of the Italian Constitutional Court. In particular, the author examines the possible consequences in terms of territorial jurisdiction in the hypothesis of radio-television defamation with particular attention to the observations of the doctrine and the jurisprudence.

1. La sentenza della Corte costituzionale n. 150/2021

Nell'epoca del pensiero libero, dello strapotere dei *media* e della diffusione *ubique terrarum* dei *social network* risulta essere più che attuale la tematica della diffamazione a mezzo stampa, radio-televisione e altri mezzi di comunicazione. Così attuale che con ben due ordinanze di rimessione è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale relativamente alla previsione dell'applicazione congiunta della pena pecuniaria e di quella detentiva nelle fattispecie di diffamazione¹ per attribuzione di un fatto determinato a mezzo

¹ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Vol. II, Tomo I, Zanichelli, Bologna, 2013; E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano, 1995, 269 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Speciale, I*, CEDAM, Padova, 2022; G. LE PERA – T. MARTINA, *Onore e reputazione*.

stampa o TV. In particolare, con ordinanza del 9 aprile 2019, il Tribunale ordinario di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale e dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 in materia di stampa. Mentre il Tribunale ordinario di Bari, con altra ordinanza, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948², «in combinato disposto» con l'art. 595 c. p., «nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 euro, invece che in via alternativa». Per mezzo di tali ordinanze i giudici *a quo* pongono alla Consulta il quesito circa la compatibilità con la Carta costituzionale – riletta alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – della previsione di pene detentive per il delitto di diffamazione commesso a mezzo della stampa. In particolare, l'attenzione viene focalizzata sull'art. 13 della legge n. 47 del 1948, che commina(va) la reclusione in via cumulativa rispetto alla pena pecuniaria, allorché la diffamazione a mezzo stampa consista nell'attribuzione di un fatto determinato. Come anticipato, il Tribunale di Salerno, spingendosi ancora oltre, interrogava la Corte costituzionale altresì in merito alla compatibilità con la Costituzione dell'art. 595, terzo comma c.p., laddove prevede la reclusione in via meramente alternativa rispetto alla pena pecuniaria per il caso di diffamazione col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.

La Corte costituzionale, come è noto, con la Sent. 150/2021, ha parzialmente accolto le censure promosse dai giudici remittenti, ravvisando la lesione dei principi costituzionali laddove si prevede la sanzione detentiva per tutte le ipotesi di diffamazione mediante attribuzione di un fatto determinato, commesse a mezzo stampa. In particolare, viene ritenuta meritevole di censura la previsione della *supra* citata *lex specialis* 47/1948. Essa, infatti, all'art. 13 prevede(va) una pena ancor più grave (detentiva e pecuniaria in via congiunta) rispetto alle due aggravanti previste dall'art. 595 c.p., secondo e terzo comma, che prevedono già di per sé cornici sanzionatorie autonome e più gravi rispetto a quelle stabilite dal primo comma, rispettivamente nel caso in cui l'offesa

Necessità di un ritorno alla tipicità dell'oggetto di tutela nell'ingiuria e nella diffamazione, in Cass. Pen., 1994, 2549 ss.

² «Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire centomila».

all'altrui reputazione consista nell'attribuzione di un fatto determinato e in quello in cui l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.

Peraltro, la pena prevista dall'art. 13 della legge n. 47 del 1948 era altresì assai elevata nel massimo edittale, essendo prevista la reclusione da uno a sei anni, oltre alla multa non inferiore a euro 258. Come anticipato, le due pene – detentiva e pecuniaria – venivano previste in via cumulativa, con conseguente impossibilità per il giudice di applicare la sola pena pecuniaria nei casi di minore gravità salvo che nelle ipotesi di prevalenza o di equivalenza delle attenuanti. Ad avviso dei Giudici della Consulta, proprio l'indefettibilità dell'applicazione della pena detentiva determina l'incompatibilità di tale norma con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall'art. 21 Cost., quanto dall'art. 10 CEDU.

D'altra parte, la Corte costituzionale aveva già espresso, nella propria ordinanza n. 132/2020, le proprie perplessità in merito alla previsione di una comminatoria obbligatoria di pena detentiva nelle ipotesi di diffamazione, in quanto siffatta previsione è, ad oggi, incompatibile con l'esigenza di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri». Sicché, anche alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte E.D.U. che ha a più riprese ribadito il ruolo fondamentale – e ordinamentale – del giornalismo nei regimi democratici, l'epilogo del giudizio di legittimità non poteva essere differente. Infatti, una previsione generalizzata della pena detentiva per quasi totalità delle diffamazioni commesse a mezzo della stampa, periodica e non, ad avviso della Consulta, conduce necessariamente a esiti incompatibili con le esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e in particolare con quella sua specifica declinazione costituita dalla libertà di stampa, già definita «pietra angolare dell'ordine democratico»³.

D'altra parte, la giurisprudenza di merito e di legittimità – assai invalsa e fortemente censurata dallo scrivente in altro contributo, cui si fa rinvio⁴ –

³ Cfr. C. Cost., Sent. n.84/1969.

⁴ Più diffusamente in M. ROMANO, *Magistratura (poco) democratica. Il travagliato rapporto tra diritto di cronaca e critica giudiziaria e delitto di diffamazione*, in *Penale Diritto e Procedura*, n. 4/2021, laddove si evidenzia che inopportuno il diritto vivente e parte della dottrina impongono al giornalista di fornire la prova rigorosa del minuzioso accertamento dei fatti prodromico alla pubblicazione, per vincere ogni dubbio e incertezza in ordine alla verità sostanziale dei fatti narrati, così facendo avvicinare l'ipotesi dell'esimente putativa alla prova del caso fortuito. Per converso, nell'ottica dell'autore, la natura dolosa del delitto di diffamazione e l'onere in capo alla pubblica accusa dell'accertamento del dolo del delitto stesso sono ontologicamente incompatibili con una eventuale condanna dell'agente che – seppur per sua grave colpa – abbia erroneamente

condiziona l'operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, quarto comma, c.p.) al requisito dell'assenza di colpa nel controllo delle fonti, con conseguente configurazione di una responsabilità – dolosa! – del giornalista per il delitto di diffamazione anche nell'ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per errore colpevole, nella verità del fatto attribuito.

Sulla base di tali – condivisibili – argomentazioni, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima nella sua interezza la disposizione di cui all'art. 13 della legge sulla stampa.

D'altra parte, correttamente osservano i Giudici della Corte costituzionale, che la declaratoria in parola non determina alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, attesa la riespansione della norma incriminatrice – *lex generalis* – di cui all'art. 595, comma terzo, del codice penale. Infatti, diversamente rispetto a quella di cui all'art. 13 già citato, la censura sollevata in relazione all'art. 595, comma terzo, c.p. viene rigettata in maniera *tranchant*. Ciò in quanto la diffamazione, essendo un delitto tutt'altro che inoffensivo e posto a tutela di un diritto fondamentale, quale la reputazione, determina la compatibilità a costituzione della previsione della pena detentiva come alternativa a quella pecuniaria. Ma la Corte costituzionale non ha esaurito qui la portata della declaratoria di incostituzionalità spingendosi oltre – legittimamente, a norma della legge sul funzionamento della Consulta – rispetto al *petitum* dei ricorrenti. Infatti, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato in via consequenziale rispetto alla declaratoria di illegittimità dell'art. 13 della L. 47/1948, l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Ivi si prevede(va) che «[n]el caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47».

Sicché, venuta meno tale disposizione, si rendeva necessario altresì emendare la disposizione relativa alla radio-televisione, in quanto richiamava

ritenuto veridica la notizia riportata. A ben vedere, l'eventuale dubbio circa il verificarsi di un errore rappresentativo in capo all'agente afferente alla presunta sussistenza della verità e dunque la configurabilità dell'esimente dovrebbe portare ad un'assoluzione, in quanto vi sarebbe un ragionevole dubbio relativo all'integrazione di uno degli elementi costitutivi essenziali della fattispecie: il dolo. D'altra parte, la lettura resa dal diritto vivente pare del tutto inconciliabile con il diritto positivo. Infatti, l'art. 59 co. 4 c.p. giammai prevede l'esclusione della esimente putativa in caso di colpa, anche grave, ipotizzando, per converso, la possibilità di una responsabilità colposa, solo laddove prevista dalla legge per il reato in contestazione.

espressamente la norma censurata, con conseguente riespansione – anche in tal caso – della disciplina prevista dall’art. 595, terzo comma, c.p. in relazione alle diffamazioni per attribuzione di fatto determinato.

2. Le possibili ripercussioni di tale declaratoria sui criteri di competenza

Sulla scorta della declaratoria sopra riportata, inevitabilmente, sono fioccate le questioni processuali nei procedimenti per il delitto di diffamazione a mezzo radio-televisione. In particolare, si è sostenuto da più parti che l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della c.d. Legge Mammi avrebbe determinato non solo la riespansione della più mite disciplina sanzionatoria di cui all’art. 595, comma terzo, c.p., ma anche la riespansione dei criteri di competenza previsti dal codice di rito.

In buona sostanza, taluni ritengono che la sopra riportata pronuncia della Corte costituzionale abbia inciso altresì su quanto statuito dal art. 30, comma quinto, della L. 223/1990, per cui «per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa». Tuttavia, ad avviso dello scrivente, e di alcune recentissime pronunce di merito sul punto, tale interpretazione non sarebbe in alcun modo condivisibile. Infatti, va rilevato che la declaratoria di illegittimità costituzionale avvenuta con la Sent. 150/2021, ha avuto ad oggetto – in via principale – l’art. 13 della L. 8 febbraio 1948, n. 47 e, in via consequenziale, il solo comma 4 dell’art. 30 L. 223/1990.

D'altra parte, *ut supra sub* par. I, gli interventi di censura, spiega chiaramente la Corte, si sono resi necessari onde porre rimedio alla – inopportuna generalizzata – previsione della sanzione detentiva. Per converso, afferma la Consulta, in ragione del principio di proporzionalità tale sanzione privativa della libertà sarebbe, invero, giustificabile unicamente con riferimento alle più gravi ipotesi di diffamazione a mezzo stampa e radio-televisione. Sicché la censura di costituzionalità viene accolta, come anticipato, limitatamente al 4 comma della disposizione dell’art. 30 nella parte in cui faceva rinvio al – parimenti illegittimo – art. 13 della Legge 48/47.

Nessun riferimento, dunque, al comma 5 della disposizione che attiene specificamente al criterio per l’individuazione del giudice competente a decidere i procedimenti per diffamazione radio-televisiva. Tale approccio viene altresì condiviso da attenta dottrina⁵ per cui il criterio di competenza territoriale di cui al comma 5 della succitata normativa sia – pacificamente – ancora applicabile in quanto «la norma risulta essere chiara nel senso che la deroga al normale criterio

⁵ S. BOLOGNINI, A. D’AVIRRO, M. D’AVIRRO in *La diffamazione – a mezzo stampa, radio, televisione ed internet*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 101 e ss.

di competenza territoriale deve trovare applicazione solo per la diffamazione commessa con lo strumento radiotelevisivo attraverso l'attribuzione di un fatto determinato". Né d'altra parte sarebbe ragionevole mutare il peculiare criterio di competenza territoriale che, lungi dall'essere connesso all'entità o al tipo di sanzione prevista per tale forma di diffamazione (unico profilo attinto dalla declaratoria di illegittimità della Consulta) è volto a tutelare la posizione assai delicata della persona offesa, gravemente lesa dalla estrema diffusività della diffamazione a mezzo radio-televisivo. Sullo specifico punto, peraltro, si è già a suo tempo pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n.344/1994, affermando che detta deroga, da un lato, non lede il principio di uguaglianza in quanto trova una sua giustificazione nella diffusività del mezzo impegnato che giustifica tale disciplina di favore e, dall'altro, evidenzia come il giudice di prossimità rispetto alla persona offesa sia "l'organo più idoneo al giudizio".

In via ulteriore, prosegue la Corte, precisando che, ad ulteriore riprova della estrema importanza di tale criterio derogatorio, v'è il fatto che l'eventuale sentenza di condanna emessa dal giudice del luogo di residenza del soggetto leso avrebbe una "maggiore efficacia riparatoria" delle conseguenze del reato. Sicché parrebbe del tutto pacifico che la Corte costituzionale con il proprio intervento non abbia voluto in alcun modo attingere la disciplina della competenza territoriale per il delitto di diffamazione commesso a mezzo radio televisione.

Tutto quanto sin qui diffusamente argomentato, non pare lasciar permanere dubbi circa l'assoluta infondatezza della questione proposta. Ma v'è di più. Anche laddove – lo si ripete, ad avviso dello scrivente in maniera inopportuna – si volesse ritenere che la declaratoria in parola abbia inciso – indirettamente – sui criteri di competenza si dovrebbe, in ogni caso, effettuare un debito distinguo. Infatti, si è appena sottolineato che la declaratoria di illegittimità costituzionale non ha affatto inciso direttamente sul comma 5 dell'art. 30 della Legge Mammì quanto piuttosto sul solo comma 4, in ragione della pena detentiva ivi prevista. Ne consegue che, a tutto voler concedere, la modifica della competenza territoriale – non essendo stata attinta direttamente da declaratoria di illegittimità – dovrebbe operare *ex nunc* (per i soli processi ancora da incardinare) e non *ex tunc* per quelli già incardinati. È, d'altra parte, innegabile che la competenza del giudice, una volta stabilita, risulta essere bloccata in rispondenza della statuizione costituzionale dell'art. 25, primo comma, Cost., secondo cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

Tale determinazione costituzionale dovrebbe essere interpretata, in ottica garantista, nel senso che il giudice competente deve essere individuato secondo le norme vigenti nel momento in cui il reato è stato commesso ed una volta individuata la competenza, questa, non può essere modificata da alcuna

successiva determinazione. Basti pensare che, proprio in esecuzione di tale principio, il Legislatore del Codice Vassalli, all'art. 258 delle Disposizioni di Attuazione al Cod. Proc. Pen. del 1988, secondo cui «ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso». Ne consegue che, in forza del principio processuale di *tempus regit actum* – che nel caso di specie va letto come valenza della norma processuale che determina la competenza al momento dell'esercizio dell'azione penale – e dell'immutabilità del giudice naturale l'eventuale mutamento della competenza dovrebbe ritenersi applicabile solamente *pro futuro*.

3. Le prime pronunce di merito sul punto

Da quanto sin qui esposto appare evidente la possibile dirompenza sui giudizi pendenti e ancora da incardinare dell'eventuale mutamento di competenza territoriale. Infatti, laddove si ritenesse che il criterio di competenza territoriale è effettivamente mutato si andrebbe a determinare la riespansione del criterio di competenza territoriale ordinario, con conseguente incardinamento di tutti i procedimenti nel luogo da cui è stata trasmessa la propalazione diffamatoria, con la creazione di "Fori pressoché esclusivi" in base alla collocazione territoriale delle emittenti. Fortunatamente, allo stato, parrebbe prevalere l'interpretazione – opportunamente – restrittiva della declaratoria di illegittimità.

In particolare, con una recentissima ordinanza⁶, il Tribunale di Tivoli, sezione penale, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dai difensori di un'emittente televisiva nazionale in ragione del fatto che la sentenza della Corte costituzionale *supra* citata non inciderebbe in alcun modo sull'art. 30, comma quinto, della L. 223/1990 in materia di competenza per territorio. Il giudice, dunque ha ritenuto che, anche in seguito alla sentenza 150/2021 restino inalterati i criteri di competenza territoriale per le ipotesi di diffamazione aventi ad oggetto attribuzione di un fatto determinato e commesse a mezzo radio-televisione. Tali primi arresti giurisprudenziali paiono ispirati, da un lato, ad una interpretazione – correttamente – letterale del dispositivo e delle motivazioni rese dalla consulta e ai principi, sopra menzionati, che hanno portato il legislatore del 1990 a prevedere l'incardinamento dei procedimenti *de quibus* innanzi al Foro della persona offesa, per evidenti ragioni di opportunità.

Con buona probabilità, presto o tardi, sarà la Suprema Corte a dover chiarire l'effettiva portata della sentenza 150/2021 della Corte costituzionale e le sue eventuali ricadute in materia di competenza territoriale del delitto di

⁶ Trib. Tivoli, Ord.16 dicembre 2022.

diffamazione aggravata commessa a mezzo radio-televisivo ma, almeno per il momento, parrebbe di non esserci nulla di nuovo sotto il sole.

NO